

Commerciale

SOVRAINDEBITAMENTO

Sovraindebitamento: obbligo di pagamento integrale dei creditori prelatizi capienti

venerdì 20 gennaio 2017 di Masi Leonardo Avvocato in Firenze

La sentenza n. 26328/2016 della Suprema Corte ribadisce le regole per cui, nella composizione della crisi da sovraindebitamento, i creditori privilegiati devono essere soddisfatti integralmente, non sono computati ai fini del raggiungimento della maggioranza e non esprimono la propria adesione o meno alla proposta. Unica eccezione a tale tassativo regime è quella per cui la proposta preveda espressamente la volontà di riservare ai creditori privilegiati una soddisfazione parziale e che l'organismo di composizione attesti che i beni sui quali insiste la causa legittima di prelazione abbiano un valore non superiore a quanto nella proposta viene destinato ai creditori privilegiati oggetto di falcidia.

[Cassazione civile, Sez. I, sentenza 20 dicembre 2016, n. 26328](#)

Il caso concreto e la soluzione

La proposta di composizione della crisi da sovraindebitamento oggetto di pronuncia prevedeva il pagamento di un creditore ipotecario, il quale, nel corso del procedimento, non aveva dichiarato di rinunciare alla causa di prelazione. La proposta non veniva omologata dal Tribunale competente in composizione monocratica, per mancato raggiungimento della maggioranza del sessanta per cento dei crediti, esito per il verificare il quale non era stato computato il credito ipotecario. Ciò in quanto, ad avviso del Giudice, la proposta – nel silenzio sul punto specifico ed in presenza di un bene immobile, sul quale gravava l'ipoteca, di valore superiore al credito – ne contemplava necessariamente la soddisfazione integrale. Il provvedimento era reclamato, ma oggetto di conferma da parte dal Collegio del Tribunale. Nel ricorso per Cassazione, il debitore ha sostenuto che il Tribunale era caduto in errore nel non computare, ai fini del raggiungimento della maggioranza, anche il creditore ipotecario, in quanto la proposta era da interpretarsi nel senso che il soddisfacimento offerto al detto creditore non era integrale, attesa l'indicazione di una somma inferiore rispetto al credito vantato, e comunque il debitore stesso aveva inteso la proposta nel senso della falcidia del credito. La Corte ha ritenuto tali censure infondate, in quanto il debitore aveva ommesso di indicare espressamente nella proposta che al creditore ipotecario veniva offerta una soddisfazione non integrale, così come era stata omissa l'allegazione dell'attestazione da parte dell'organismo di composizione della crisi che il valore del bene sul quale insisteva

la causa di prelazione era inferiore alla somma offerta al creditore ipotecario, unici presupposti che avrebbero consentito di proporre il soddisfacimento parziale di detto creditore. Se ne doveva concludere che, nel caso di specie, al creditore privilegiato era offerto il pagamento integrale del suo credito e come tale, non essendovi traccia di una sua rinuncia alla causa legittima di prelazione, non computabile nel calcolo della maggioranza, né da ammettersi ad esprimere la propria adesione alla proposta.

Impatti pratico-operativi

La procedura di composizione della crisi da sovraindebitamento mutua da quella di concordato preventivo il regime di trattamento dei creditori prelatizi. Come noto, per oltre sessant'anni nel concordato preventivo i creditori assistiti da causa legittima di prelazione dovevano obbligatoriamente e senza eccezioni essere soddisfatti integralmente, anche in caso di incapacità dei beni sui quali insisteva detta causa. Tale dogma veniva superato, ma solo per il concordato fallimentare, con la riforma contenuta nel D. Lgs. 5/2006, il cui art. 114 ebbe a riscrivere l'art. 124 della l.fall. introducendo al terzo comma il criterio per cui la falcidia del creditore prelatizio è ammessa purché gli sia assicurato un trattamento non inferiore rispetto a quello conseguente alla liquidazione del bene oggetto di privilegio e a condizione che non venga alterato l'ordine delle cause legittime di prelazione. Dopo un anno e mezzo, con l'art. 12, comma 2, del D. Lgs. 169/2007, che ha introdotto il nuovo terzo comma dell'art. 160 della l.fall., tale regola è stata estesa al concordato preventivo e, con l'art. 7, primo comma, secondo periodo, della legge n. 3 del 2012 alla composizione della crisi da sovraindebitamento.

La svolta copernicana, ormai completata nel diritto della crisi d'impresa, verso falcidiabilità a determinate condizioni dei creditori prelatizi, con la conseguente ammissione al voto per la parte di credito non soddisfatta, non intacca tuttavia - e la sentenza in commento ne offre un esempio - la natura eccezione della falcidia e la necessità di una rigorosa applicazione di un tale facoltà riservata al debitore nella predisposizione della proposta e del relativo piano. Peraltro, la diffidenza rispetto al rischio di abusi del nuovo regime, e del conseguente svilimento del significato delle cause legittime di prelazione quali istituti basilari nella politica legislativa di tutela di alcune categorie di creditori, è stato avvertito dal legislatore stesso, che infatti richiede l'apposita relazione dell'attestatore indipendente circa l'incapacità del bene (art. 124, comma 3, l.fall. per il concordato fallimentare e art. 160, comma 3, l.fall. per il concordato preventivo) ovvero analoga attestazione da parte dell'organismo di composizione per il sovraindebitamento.

La sentenza in commento si colloca su questa linea di pensiero ed anzi, affrontando un tema sino ad ora poco battuto dalla giurisprudenza, vale a dire quello dei criteri di interpretazione della proposta in presenza di creditori prelatizi, ne rafforza la portata.

Viene così sviluppato il condivisibile ragionamento per cui se la falcidia del creditore munito di causa legittima di prelazione è l'eccezione alla regola della soddisfazione integrale, come tale praticabile solo in presenza delle condizioni stabilite dal legislatore (i.e. attestazione di incapacità del bene e non alterazione dell'ordine delle cause legittime di prelazione), il necessario corollario in punto di interpretazione della proposta è che in assenza di espressa indicazione, da parte del debitore, della volontà di falcidiare il creditore prelatizio e che le suddette condizioni di ammissibilità sussistono, la proposta deve essere interpretata nel senso che la

soddisfazione offerta al suddetto creditore è integrale. Con il conseguente mancato computo del credito ai fini della calcolo della maggioranza e la conseguente mancata espressione della volontà di aderire o meno alla proposta del debitore.

La Corte di Cassazione, con la sentenza che si annota, è chiara nell'affermare che in assenza nella proposta dell'espressa indicazione e della relativa attestazione dell'organismo di composizione, non vi sono neppure spazi per l'applicazione di criteri ermeneutici quali l'effettiva volontà del proponente o lo stato soggettivo del destinatario della proposta, al fine di configurare quest'ultima come volta ad operare una falciatura del creditore prelatizio.

In altre, parole, di fronte ad una proposta dal contenuto non limpido circa il trattamento dei creditori assistiti da causa legittima di prelazione, si dovranno considerare questi ultimi come da soddisfarsi integralmente e quindi da non computarsi nel calcolo delle maggioranze, con ogni conseguenza in ordine all'inefficacia del voto eventualmente espresso e in ordine alla definizione della massa dei crediti sulla quale verificare il raggiungimento della soglia del sessanta per cento di adesioni.

Un tale atteggiamento rigoroso nei confronti del trattamento riservato ai creditori prelatizi è confermato da alcuni precedenti di merito formatisi proprio sulla composizione della crisi da sovraindebitamento, ove ad esempio è stata considerata inammissibile la proposta che prevedeva la dilazione del pagamento dei creditori privilegiati in quanto si sostanzava in una soddisfazione non integrale, senza che fosse stato attivato dal debitore il meccanismo previsto dall'art. 7, primo comma, secondo periodo, legge n. 3 del 2012 (Tribunale di Asti, 18 novembre 2014).

Da segnalare peraltro, quale chiosa finale, che il sistema prevede due eccezioni alla regola della indilazionabilità del creditore privilegiato capiente, entrambe previste dall'art. 8, quarto comma, della legge n. 3 del 2012, segnatamente quella della proposta di composizione della crisi da sovraindebitamento con continuità aziendale e quella del piano del consumatore, ipotesi nelle quali è consentita una moratoria di un anno nel pagamento del creditore privilegiato, a condizione che il piano non preveda la liquidazione del bene o dei diritti sui quali sussiste la causa di prelazione. E' da ritenersi in ogni caso che, anche ove consentita la dilazione, la falciatura della somma capitale non possa operare se non alle più volte citate condizioni previste dall'art. 7, comma 1, secondo periodo della medesima legge, vale dire nel caso in cui il bene o il diritto sul quale sussiste la causa legittima di prelazione risulti incapiente e che tale incapienza sia attestata.

Copyright © - Riproduzione riservata